



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni centrali del Dipartimento
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento
e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Accordo sindacale per il personale non direttivo non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato in data 16 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 135 e seguenti del decreto legislativo n. 217 del 2005 concernente l'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche con l'analogo sistema delle Forze di polizia - Articolo 6 "Salvaguardia delle indennità specialistiche".

Si fa seguito alla nota n. 4610 del 29 febbraio 2024 con la quale è stato illustrato il contenuto dell'accordo in oggetto indicato, con la riserva di fornire ulteriori indirizzi applicativi in merito all'articolo 6 del medesimo, relativo alla salvaguardia delle indennità specialistiche (istituto del c.d. trascinamento).

Trattasi di istituto economico a tutela del personale specialista derivante dal vigente ordinamento del comparto sicurezza-difesa, pur se con alcune differenze applicative che discendono dalla specifica previsione normativa di cui all'articolo 17-bis, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

In particolare, il trascinamento consiste in un beneficio economico a favore del personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, a decorrere dall'anno 2023, venga a trovarsi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 6, consistente nel mantenimento della peculiare retribuzione accessoria in ragione degli anni di servizio svolti nell'attività specialistica con percezione delle relative indennità, valutati non oltre i venti anni.

Giova premettere che alla luce del nuovo sistema indennitario introdotto dall'accordo del 16 giugno 2023, l'istituto del trascinamento opera con riguardo sia alle indennità "fondamentali" (aeronavigazione, volo, elisoccorso, navigazione e immersione) che a quelle "supplementari" (operativa di soccorso pubblico aereo, istruzionale, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo).

La salvaguardia economica di cui all'articolo 6 in esame afferisce ai casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea riconosciuta dipendente da causa di servizio e di inidoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico (comma 1) e a quelli di indisponibilità dal servizio per infermità permanente riconosciuta dipendente da causa di servizio e di decadenza del titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico (comma 3).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Nel primo caso, si configura il trascinarsi temporaneo delle indennità specialistiche in godimento, con attribuzione di un emolumento di natura accessoria, mentre nel secondo caso viene a configurarsi il trascinarsi definitivo delle medesime, con attribuzione di un emolumento mensile di natura fissa e ricorrente per tredici mensilità.

Ciò in quanto, mentre nella prima fattispecie viene a determinarsi solo un'indisponibilità temporanea al servizio nel settore specialistico di appartenenza, nella seconda viene invece a concretizzarsi o la definitiva inidoneità del dipendente allo svolgimento delle funzioni operative, con conseguente transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale, ovvero la restituzione ai ruoli operativi ordinari del Corpo medesimo.

Gli effetti del trascinarsi temporaneo presuppongono il verificarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di eventi da cui consegue l'indisponibilità temporanea al servizio nel settore specialistico di appartenenza a causa di un'infermità transitoria riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero di inidoneità psicofisica (temporanea) allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico (art. 49, comma 1, d.P.R. 64/2012).

Invece, gli effetti del trascinarsi definitivo sono basati sul verificarsi, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, di eventi da cui consegue l'indisponibilità definitiva al servizio nel settore specialistico di appartenenza a causa di un'infermità permanente riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

Con riguardo all'istituto della decadenza - di cui all'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo n. 97 del 2017, altresì richiamato dall'articolo 6, comma 3, del d.P.R. n. 228 del 2023 - si precisa che la stessa si concretizza nei casi in cui vengano meno i requisiti psico-fisici richiesti per l'esercizio dell'attività specialistica, definitivamente accertati dalla competente struttura medico-legale. Non rientrano invece nell'ambito del suddetto istituto i casi di "rinuncia" alla specialità da parte del dipendente ovvero i casi di "revoca" del titolo abilitativo da parte dell'Amministrazione.

Con particolare riguardo al trascinarsi temporaneo, fermo restando il principio del riconoscimento da causa di servizio della specifica infermità da cui consegue l'indisponibilità al servizio specialistico, il primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 prevede la possibilità dell'anticipo del beneficio economico qualora, nelle more del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, il dirigente responsabile della competente sede di servizio formuli il parere che l'indisponibilità sia verosimilmente conseguenza di eventi connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

Ulteriore salvaguardia è recata dal comma 7 dell'articolo 6, laddove viene previsto che per i casi di indisponibilità temporanea al servizio derivante da infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità specialistiche in godimento vengono mantenute per i primi dodici mesi, salvo l'eventuale successiva attribuzione del trascinarsi temporaneo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il comma 8 del decreto n. 228 del 2023 costituisce, per il periodo 1.1.2018-31.12.2022, norma transitoria per la salvaguardia delle indennità di cui trattasi correlata al procedimento di riconoscimento della causa di servizio, per cui laddove ne sussistano i presupposti compete a decorrere dal 1° gennaio 2019, il beneficio di cui al comma 7 (mantenimento dell'indennità per i primi 12 mesi), ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del trascinamento definitivo.

Sia il trascinamento temporaneo che quello definitivo si traducono in un emolumento di valore pari a un ventesimo (1/20) della misura delle indennità specialistiche già in godimento, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità, fino a un massimo di venti anni.

Per la determinazione degli importi da attribuire a titolo di trascinamento è pertanto necessaria la conoscenza, per ogni singola unità di personale specialista, della pregressa anzianità operativa nelle specialità con percezione delle relative indennità.

A tal fine, la competente struttura della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, ha prodotto l'estrapolazione dei nominativi del personale specialista con indicazione della qualifica attuale, del primo mese di pagamento registrato su SIPEC, della prima data di specializzazione registrata su SIPEC, del numero di mesi liquidati su SIPEC e del numero degli anni liquidati calcolato dal totale dei mesi.

Il numero dei mesi liquidati e, corrispondentemente, degli anni, è relativo ad ogni specifica indennità; le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi. Il numero dei mesi liquidati potrà comunque essere integrato manualmente, a cura della Sede che procede alla liquidazione, anche interpellando le precedenti sedi coinvolte, qualora risultassero delle mensilità pagate fuori sistema SIPEC.

Il sistema SIPEC metterà a disposizione l'importo dovuto per ogni indennità oggetto di trascinamento calcolato in base agli anni e mesi certificati per il dipendente interessato.

La gestione amministrativa del trascinamento temporaneo, trattandosi di compenso accessorio, è affidata alla competenza delle Sedi territoriali, le quali avranno a disposizione specifici modelli di ruolo di SIPEC per l'elaborazione automatica delle liste di pagamento, con l'utilizzo di appositi codici sottocompenso di nuova istituzione. Per il personale in servizio presso le strutture centrali del Dipartimento resta competente la Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari, ad eccezione di quello operante presso le Scuole Centrali Antincendio la cui competenza è, come noto, attribuita al P.O.S. della Direzione centrale per la formazione.

Per quanto riguarda, invece, il trascinamento definitivo, il beneficio consiste, come già accennato, in una voce mensile fondamentale a carattere ricorrente e pensionabile, utile al trattamento di fine servizio e alla composizione dei ratei di tredicesima, sotto forma di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti retributivi derivanti da sviluppi di carriera o dalla modifica in via legislativa o contrattuale delle misure del trattamento economico fisso del comparto del soccorso pubblico, corrisposto mediante il sistema NoiPA "gestione stipendi".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

A seguito e sulla base del provvedimento giuridico di cancellazione dai ruoli operativi specialistici del dipendente interessato e di rilevanza dello stesso ai fini dell'articolo 6, comma 3, del d.P.R. n. 228/2023 (di recepimento dell'accordo sindacale del 16 giugno 2023) il competente ufficio della citata Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari provvederà all'adozione del relativo provvedimento economico ed alla conseguente attribuzione del beneficio economico, previa acquisizione degli occorrenti elementi documentali e informativi a cura dalle strutture dipartimentali competenti.

Si rammenta, infine, che l'istituto del trascinamento non è ancora riconducibile al personale dei ruoli direttivi che espleta funzioni specialistiche in quanto per tale personale non è ancora stato sottoscritto il corrispondente accordo sindacale.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)
firma digitale ai sensi di legge